

CAPITULO PRIMO

Sotto la denominazione "società giovani liberali radicali di Lodrino" si è costituita nel nostro comune una associazione avente lo scopo di unire e vincolare a più stretti legami tutti i giovani di idee liberali per meglio diffondere e far loro comprendere i principi e le istituzioni di questo partito.

In particolare la sezione fa adesione al programma del partito liberale radicale democratico svizzero e ticinese e si propone con intenti pratici di migliorare il problema sociale e culturale nonché di promuovere lo spirito di solidarietà e mutua assistenza fra i soci.

CAPITULO SECONDO

Art. 1.

SOCI

Rispetto alle qualità di socio, la sezione giovanile si compone di:

- a) soci attivi
- b) soci contribuenti
- c) soci onorari

Art. 2.

SOCI ATTIVI

Vengono considerati tutti i giovani di nazionalità svizzera domiciliati nel comune a condizione che abbiano compiuto il 16mo anno di età e non abbiano oltrepassato il 39mo e che inoltre, sulla base del presente statuto, si siano dichiarati come tali mediante firma della lista di adesione.

Art. 3.

SOCI CONTRIBUENTI

Sono tutti coloro che pur non potendo far parte di diritto come soci attivi desiderassero portare il loro contributo morale e finanziario alla sezione giovanile.

Art. 4.

SOCI ONORARI

Divengono coloro che dietro proposta del comitato vengono

ritenuti benemeriti della sezione con decisione dell'assemblea.
NB. Quali soci contribuenti e onorari possono essere ammessi
anche liberali residenti fuori del comune.

Art. 5.

OBBLIGHI E DOVERI DI SOCIO

Ogni socio attivo è tenuto a partecipare attivamente alla vita
sezionale presenziando alle assemblee e inoltre apportando il
proprio contributo di idee e lavoro alle manifestazioni indet-
te dalla sezione.

Art. 6.

DISTINTIVO

Il distintivo è obbligatorio per ogni socio attivo.

CAPITOLO TERZO

Art. 7.

MISURE DISCIPLINARI

Chi commette atti contrari agli interessi e al buon nome della
sezione o in urto ai principi fondamentali del partito incorre-
rà in sanzioni disciplinari che possono avere per conseguenza
l'espulsione dalla società con relativa decadenza delle cariche
tenute nella sezione.

Chi diserta la bandiera liberale cessa automaticamente di far
parte della società.

Saranno pure esclusi dalla società coloro che durante un perio-
do prolungato venissero meno ai doveri di socio sanciti dal pre-
sente statuto.

Le misure disciplinari vengono decise dall'assemblea su propo-
sta del comitato.

Tutti i soci dimissionari o espulsi perdono qualsiasi diritto
su ciò che è di pertinenza della società.

CAPITOLO QUARTO

Art. 8.

ORGANI DELLA SEZIONE

Gli organi della sezione sono l'assemblea e il comitato.

Art. 9.

ASSEMBLEA

L'assemblea è la riunione di tutti i soci della sezione. (attivi)

Art. 10.

ATTRIBUZIONI

Oltre alle attribuzioni citate nei singoli articoli, sono di competenza dell'assemblea:

- a) la nomina del presidente e dei membri del comitato
- b) la nomina dei revisori.
- c) la nomina dei delegati all'assemblea cantonale.
- d) l'approvazione e modifica dello statuto.
- e) le deliberazioni concernenti la gestione e i conti preventivi e consuntivi.
- f) la discussione di tutte quelle questioni che il comitato riterrà opportuno far decidere dalla stessa.

Art. 11.

ORDINE NELLE ASSEMBLEE

Le assemblee sono dirette dal presidente del comitato. Sola eccezione è l'assemblea dei consuntivo e rinnovo del comitato la quale viene diretta da presidente del giorno che sarà eletto tra i soci presenti fuori del comitato. La tenuta del verbale è compito del segretario.

Art. 12.

ASSEMBLEE ORDINARIE

La sezione viene convocata in assemblea generale una volta all'anno entro la fine del mese di marzo.

Art. 13.

ASSEMBLEE STRAORDINARIE

Le assemblee straordinarie saranno tenute ogni qualvolta il comitato o un terzo dei soci attivi lo reputasse necessario.

Art. 14.

CONVOCAZIONE

La convocazione viene trasmessa a cura del segretario per iscritto o verbalmente, di regola, almeno due giorni prima della riunione.

L'ordine delle trattande deve figurare sull'avviso di convocazione.

Art. 15.

OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alle assemblee è obbligatoria per i soci attivi.

NB. È competenza del comitato di decidere, a seconda delle trattande, se la convocazione deve essere trasmessa a tutti i soci o solamente ai soci attivi.

Art. 16.

DELIBERAZIONI

Le deliberazioni saranno ritenute valide qualunque sia il numero dei soci presenti. In caso di parità decide il voto presidenziale.

Per modificazioni statutarie è necessaria la maggioranza assoluta dei soci della sezione e per lo scioglimento della società la maggioranza assoluta dei soci attivi.

Art. 17.

OBBLIGHI ALLA DISCREZIONE

Le discussioni di carattere confidenziale non devono essere divulgate. Ogni caso di trasgressione è passibile di punizione ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

CAPITULO QUINTO

Art. 18.

COMITATO

La direzione della sezione è affidata a un comitato composto di cinque membri più due supplenti.

Art. 19.

NOMINA E DURATA

Il comitato viene eletto dall'assemblea nella seduta generale ordinaria e per la durata di due anni.

Almeno tre membri devono essere scelti tra i soci attivi della sezione.

I membri e il presidente uscente sono rieleggibili.

Art. 20.

COMPETENZE

Oltre a quanto previsto dai singoli articoli, sono di competenza del comitato:

- a) l'attribuzione delle cariche ai membri del comitato.
- b) la discussione degli affari della sezione che non rientrano nelle competenze dell'assemblea.

- 9 -
Art. 21.

RIUNIONI

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o dietro richiesta di un membro.

La convocazione verrà fatta dal segretario per iscritto o verbalmente.

La partecipazione è obbligatoria.

Art. 22.

DELIBERAZIONI

Il comitato può deliberare validamente solo quando siano presenti almeno tre membri compreso il presidente o chi per esso. In caso di parità decide il voto presidenziale.

CAPITOLLO SESTO

Art. 23.

DISPOSIZIONI FINALI

Quando la società fosse ridotta a meno di cinque soci attivi verrà sciolta. In tale caso tutte le attività patrimoniali verranno trasferite alla sezione comunale la quale le terrà in custodia fino alla ricostituzione della sezione.

Art. 24.

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le disposizioni emanate dalle autorità superiori del partito nonché le vigenti disposizioni del CCS.

=====

Approvato e adottato dall'assemblea il 2 febbraio 1956

Per la sezione
Giovani Liberali Radicali

L o d r i n o

IL PRESIDENTE:

Ambrosini Lorj s

IL SEGRETARIO:

Fornaroli Fulvio.